



ADERENTE ALLA CONFEDERAZIONE INTERNAZIONALE DEI SINDACATI (CSI) E ALLA CONFEDERAZIONE EUROPEA DEI SINDACATI (CES)

**SEDE NAZIONALE**  
00187 ROMA VIA LUCULLO, 6  
TELEFONO 06 47531  
TELEFAX 06 4753208  
E-MAIL: info@uil.it

**SEDE EUROPEA**  
INTERNATIONAL TRADE UNION HOUSE  
BOULEVARD ROI ALBERT II, 5  
B-1210 BRUXELLES  
TELEFONO 00322 / 2178838

IL SINDACATO DEI CITTADINI

UNIONE ITALIANA DEL LAVORO  
SEGRETERIA CONFEDERALE

Roma, 23 luglio 2015  
Protocollo: Circ.n°27/'15/TB/gb/mm  
Servizio: Contrattazione Privata e Politiche Settoriali  
Rappresentanza e Rappresentatività

**A tutte le strutture UIL**  
**LORO SEDI**

**Oggetto: attuazione art. 7 comma 1ter, decreto 80/2015, fruizione dei congedi parentali a ore.**

Carissime/i,

in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 339, della legge 228/2012 (legge di stabilità 2013), CGIL, CISL e UIL hanno tentato per oltre un anno, senza risultato, di raggiungere un accordo quadro con Confindustria che definisse sia i criteri di calcolo su base oraria dei sei mesi di permesso per congedo parentale e sia l'equiparazione del monte ore alla singola giornata lavorativa. Data l'impossibilità, attualmente, di giungere a una sintesi con le controparti a livello confederale, sarà compito della contrattazione di categoria definire le modalità di fruizione di tali congedi in relazione alle caratteristiche dei singoli contesti.

**Nel frattempo il decreto legislativo 80/2015 è anch'esso intervenuto sulla materia individuando, esclusivamente nel caso in cui la contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, non normi in altro modo tale istituto, un meccanismo di calcolo in base al quale i lavoratori potranno comunque chiedere di ottenere la fruizione oraria del permesso parentale.**

In particolare il D.Lgs. 80/2015 all'articolo 7, comma 1 ter, specifica che: **“la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale”**. Ossia, per fare un esempio, nel caso di un orario giornaliero di 8 ore per cinque giorni, il genitore potrà fruire di un permesso massimo di quattro ore giornaliere.

Siamo in attesa che l'Inps emani una circolare esplicativa che chiarisca gli aspetti tecnici, **nel mentre crediamo sia opportuno ricercare adeguate e migliorative soluzioni contrattuali**. In quest'ottica vi proponiamo una prima base di calcolo che potrete utilizzare come riferimento nei diversi tavoli. In particolare occorrerà:

- individuare il numero totale delle giornate comprese in un semestre, segnatamente 182,5 giorni (la metà di 365 gg.);
- queste andranno divise per i giorni della settimana e moltiplicate per i giorni lavorativi settimanali. In questo modo si otterrà il monte delle giornate lavorative;
- Il risultato così ottenuto, andrà poi moltiplicato per il normale orario lavorativo giornaliero al fine di individuare il monte delle ore disponibili.

Inoltre, poiché la legge chiede di equiparare il monte ore alla giornata lavorativa, bisognerà dividere il monte ore disponibili con le 182,5 giornate del semestre. Il risultato sarà la definizione della giornata di permesso.

Di seguito riassumiamo queste informazioni in una tabella esplicativa con la quale analizziamo il calcolo per una giornata tipo di 8 ore lavorative su 5 gg/settimana.

gg.semestre	gg. settimana	gg. lavorativi/settimana	Orario giornaliero
182,5	7	5	8

$gg.182,5/gg. 7 =$	ss. 26,071
$ss. 26,071 \times gg. 5 =$	gg. 130,35 (monte gg. di lavoro)
$gg. 130,35 \times h. 8 =$	1042,85 monte ore disponibili
$h 1042,85 : gg. 182,5 =$	h 5,71 (ovvero 5 ore e 43 minuti) = 1 giornata di permesso

Nella speranza di aver contribuito a chiarire quanto indicato all'art. 7, comma 1ter, del decreto legislativo 80/2015, inviamo cordiali saluti.

La Segretaria Confederale  
**(Tiziana Bocchi)**

